L’intesa tra Italia e Svizzera consente lo scambio di informazioni finanziarie su richiesta dell’Agenzia delle Entrate, anche per un singolo contribuente, per arrivare nel 2017 allo scambio automatico di informazioni.

La questione più interessante è che l'accordo consente alla Svizzera di uscire dalla black-list, permettendo ai contribuenti che vogliono aderire alla procedura di collaborazione volontaria, di regolarizzare eventuali omissioni, non dovendo sottostare al raddoppio dei termini.

Le sanzioni graduate in base al Paese di detenzione - La L. 186 /14 in materia di rientro dei capitali prevede, ai fini del computo dei termini di accertamento, quantificazione e applicazione delle sanzioni sul monitoraggio fiscale, tre tipi di regime:

- il primo riservato ai Paesi appartenenti alla black list italiana;
- il secondo relativo ai Paesi della c.d. white list;
- e il terzo per i Paesi che diventeranno collaborativi, adottando l’articolo 26 del modello Ocse sullo scambio delle informazioni, attraverso la stipula di un accordo con l’Italia, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge (02.03.2015).

Nel caso dei Paesi black list la sanzione sul monitoraggio va dal 6 al 30% per anno sul capitale e, in caso di voluntary disclosure, grazie alle riduzioni passa dall’1% e quindi al 10%, stante l’applicabilità della sanzione per gli ultimi 10 anni.

Nel secondo caso (Paesi white list) la sanzione sul monitoraggio va dal 3 al 15%, pertanto, in caso di voluntary passa a uno 0,5% per ogni annualità per un totale del 2,5%, tenuto conto che le annualità accertabili, anche ai fini del monitoraggio, in caso di white list sono cinque.

Nel terzo caso (black list divenuto collaborativo entro 60 giorni dall’emanazione della legge) la base di calcolo della sanzione è la stessa prevista per i Paesi white list, ossia dal 3 al 15%, ma comporterebbe, vista la mancata indicazione nella norma sulla voluntary disclosure della non applicazione del comma 2 ter dell’articolo 12 del D.L. 78/2009 (raddoppio dei termini per il calcolo delle sanzioni sul monitoraggio fiscale), le annualità accertabili risultano essere dieci, per un totale della sanzione pari al 5%.

In ogni caso, tale situazione verrà modificata a breve, grazie a un emendamento licenziato lo scorso 17 febbraio 2015 dalla Commissione finanze della Camera, proposto dal relatore Giovanni Sanga, per armonizzare i benefici previsti a chi rimpatria dai Paesi futuri “ex” black listed (dalla Svizzera al Liechtenstein al Principato di Monaco, fino alla Città del Vaticano). I termini del monitoraggio fiscale verranno dimezzati per coloro che aderiranno alla voluntary disclosure, al fine di regolarizzare la mancata compilazione del quadro RW, sempreché le attività siano detenute in Paesi che stanno stringendo accordi fiscali con l’Italia, come la Svizzera.

Con l’approvazione dell’emendamento si avrà, dunque, nel terzo caso prima esposto un trattamento sanzionatorio uguale a quello previsto per i paesi della c.d. white list italiana (sanzione dal 3% al 15% e 5 anni di accertamento).

La Legge 186/2014 già prevede il dimezzamento dei tempi dell’accertamento fiscale per gli “ex” black che emergeranno prima del 2 marzo 2015, ma per un mancato coordinamento nella prima stesura della legge i termini del monitoraggio fiscale (mancata dichiarazione nel quadro RW) restavano bloccati a 10 anni.

L’emendamento della Commissione finanze dovrebbe risolvere il problema, consentendo di riallineare i termini di accertamento per l’applicazione delle sanzioni da monitoraggio fiscale a quelli ordinari quinquennali, se il rientro dei capitali avviene da Paesi black listed, che sottoscriveranno accordi sullo scambio di informazioni con l’Italia.

Quindi, se un contribuente privato detiene dal 2008 un conto in Svizzera e non è mai stato compilato il quadro RW, che tipo di prescrizione opera? Vale il raddoppio dei termini?

Nel caso di specie, essendo stata detenuta un'attività finanziaria all'estero (dal 2008) e in un Paese black list che ha sottoscritto un accordo con l'Italia entro il 02.03.2015 (23.02.2015), se l'emendamento verrà approvato, potrà regolarizzare l'omissione versando la sanzione ridotta per omessa compilazione dell' RW (3% di sanzione edittale), riducibile allo 0,5% per anno di omissione (max 5 anni) o allo 0,75% (max 5 anni), oltre all'omesso versamento dell'IVAFE (30% sanzione edittale, riducibile del 25% e di un ulteriore terzo se definita) dal 2012 al 2013.

Se la Svizzera non avesse formato l'accordo, la sanzione edittale sarebbe raddoppiata dal 6% al 30% e anche gli anni da far emergere sarebbero raddoppiati.

Tra i firmatari delle intese recenti, oltre alla Svizzera, compaiono tutti i 34 paesi aderenti all'organizzazione (Italia compresa) e anche Stati non membri dell'OCSE, fra cui Argentina, Brasile, Cina, Colombia, Costa Rica, India, Indonesia, Lettonia, Lituania, Malesia, Arabia Saudita, Singapore (altro noto paradiso fiscale) e Sud Africa.

Sembra che altri, come Panama e Dubai, potrebbero seguire nei prossimi mesi, almeno per evitare di finire nella lista nera che l'Ocse si appresta a stilare entro la fine dell'anno e che comporterà anche sanzioni da parte del G20.

Inoltre, il contribuente dovrà versare la sanzione per dichiarazione infedele (sempreché sia stata presentata la dichiarazione per quegli anni) ridotta di ¼ (25%) e di un ulteriore terzo se definita.